

Firenze, 26 Giugno 2025

Oggetto: NUOVE REGOLE NASPI – INDICAZIONI INPS

Con la Legge di bilancio 2025 il Legislatore è intervenuto per disporre una nuova disposizione in tema di NASpl; a mezzo della recente circolare n. 98/2025, l'INPS fornisce le indicazioni circa tale novità.

L'intervento normativo sopra indicato ha di fatto aggiunto un nuovo requisito contributivo, per l'accesso alla prestazione NASpl, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025; tale novità trova quindi applicazione per le sole domande di NASpl presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta da tale data.

In sostanza, la novella normativa prevede che per gli eventi di cessazione involontaria, come detto intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione debba far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale; tutto ciò qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpl.

Viene chiarito che, tra le ipotesi di cessazione volontaria che determinano l'effetto della nuova regola, siano escluse le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura obbligatoria ex art. 7, L. n. 604/1966.

L'INPS specifica, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria, per cui si richiede la prestazione NASpl, può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

In relazione al conteggio delle 13 settimane, ai fini del diritto alla NASpl, si precisa che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo. In specifico sono considerati utili:

- i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpl, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare.

Viene infine ribadito come le novità introdotte si riferiscano esclusivamente al nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione che l'assicurato deve fare valere, secondo quanto indicato in precedenza, non andando invece ad incidere in alcun modo sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le ordinarie disposizioni vigenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

